



STUDIO MARCELLI

12 maggio 2010

## **LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO E LE SOGLIE D'USURA. LA CASSAZIONE PENALE RIDIMENSIONA LA BANCA D'ITALIA.**

**Sommario.** 1. **Introduzione. Le Commissioni di Massimo Scoperto: evoluzione nella contraddizione.** 2. **La Sentenza della Cassazione, II Penale, N. 12028 del 19/2/10:** 2.1 Svolgimento del processo e Sentenza del Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno; 2.2 Motivi del ricorso e decisioni della Cassazione. 3 **I riflessi della Sentenza della Cassazione: aspetti giuridici, economici e metodologici;** 4. **Le nuove Istruzioni della Banca d'Italia.** 5. **Considerazioni finali.**

### **1. INTRODUZIONE. LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO: EVOLUZIONE NELLA CONTRADDIZIONE.**

Per oltre tredici anni la Commissione di Massimo Scoperto, nonostante la chiara formulazione della legge 108/96, è stata esclusa dal calcolo del TEG, il Tasso Effettivo Globale, indicato dalle Banche alla Banca d'Italia, nell'ambito della rilevazione del TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio.

Una prassi amministrativa difforme dal dettato legislativo ha consentito al sistema bancario, attraverso le CMS, di estendere i costi del credito oltre i limiti di legge.

Se non fosse intervenuta la legge 108/96 a porre rigide limitazioni ai tassi di interesse, la Commissione di Massimo Scoperto sarebbe rimasta presumibilmente relegata tra gli oneri minori<sup>1</sup>. Le CMS, escluse dal calcolo dell'usura, dallo storico

---

<sup>1</sup> La legge 108/96 ha modificato sostanzialmente il concetto di usura: in una nuova e più ampia accezione si è inteso presidiare, oltre alle forme classiche in cui si esplicita il fenomeno, anche forme di usura che perseguono, attraverso l'esercizio legale del credito, interessi diversi e opposti al progresso dell'economia nazionale. La Suprema Corte di Cassazione così si è espressa nella sentenza n. 20148 del 18 marzo 2003: "(...) E' noto come, a seguito della riforma del 1996, la fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 644 dott. R. Marcelli, Studio: Via Bergamo, 43 - 00198 Roma, Tel. 06.8841269, Fax 06.233221032  
P. IVA: 05415621001, C.F.: MRCRRT47M24B663C [www.studiomarcelli.com](http://www.studiomarcelli.com) [info@studiomarcelli.com](mailto:info@studiomarcelli.com)

ottavino (0,125%) applicato ai conti affidati nei primi anni novanta, sono lievitate sin quasi a decuplicarsi, estendendosi all'84% dei rapporti di conto ed ad ogni forma di scoperto, sin'anche di valuta<sup>2</sup>. La circostanza è risultata per lungo tempo oltremodo incidente, con significativi drenaggi di ricchezza, considerato che tale forma di finanziamento, tipica del sistema italiano e tra le più onerose per l'impresa, costituisce il 30% dei finanziamenti erogati dal sistema bancario, contro il 10% degli altri paesi europei<sup>3</sup>.

---

*c.p., sia stata caratterizzata dalla determinazione legale dell'interesse usurario e dal correlativo abbandono di quell'etereo parametro rappresentato dall'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, iscritto nella originaria struttura del reato quasi come un elemento indicatore di una condizione di "minorata difesa" sul piano economico atta a perturbare una effettiva libertà di autodeterminazione del soggetto; al tempo stesso, ne è risultata espunta, dalla ipotesi di base, l'altrettanto vaga nozione di condizione di "difficoltà economica o finanziaria" tipizzante la fattispecie di usura impropria di cui all'art. 644 bis c.p., aggiunto all'art. 11 quinquies, comma 2, del d.l. n. 306 del 1992 e poi abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Nella attuale formulazione, dunque, la eliminazione dell'estremo dell'abuso e della correlativa condizione dello stato di bisogno rappresenta indubbiamente l'aspetto di maggior risalto scaturito dalla riforma, posto che, agli effetti della rilevanza penale, ciò che conta è l'oggettivo superamento della soglia oltre la quale l'interesse o il vantaggio promesso o dato viene ad assumere – secondo una valutazione legale tipica – il carattere usurario. Una scelta legislativa dunque dalla quale traspare l'evidente intento di delineare la disciplina della usura in chiave tendenzialmente oggettiva, caratterizzando la fattispecie come una violazione del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed obiettivi che necessariamente non possono non tener conto delle leggi di mercato e del variabile andamento dei tassi che da esse conseguono. Attraverso l'abbandono del tradizionale requisito per così dire soggettivistico dell'abuso, e la sua sostituzione con il rilievo del tutto prevalente che nella struttura della fattispecie finisce per assumere il requisito – tutto economico – della sproporzione tra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario, la prospettiva della tutela sembra dunque essersi spostata dalla salvaguardia degli interessi patrimoniali del singolo e, se si vuole, dalla protezione della personalità del soggetto passivo, verso connotazioni di marcata plurioffensività, giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro in gioco anche – e forse soprattutto – gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare dei mercati finanziari".*

<sup>2</sup> A fine '09 i conti delle imprese con un saldo a debito erano il 45% del totale, quelli delle famiglie il 12%. La distorsione è arrivata ad addebitare la Commissione anche quando la banca finanzia momentanei scoperti di conto, impiegando le stesse disponibilità del cliente, in precedenza versate, già introitate, ma non ancora riconosciute come "valuta" nel conto del medesimo: in tali circostanze il credito è solo apparente.

<sup>3</sup> Nella prassi bancaria italiana è radicato il ricorso a tali forme di finanziamento anche per investimenti in beni durevoli (macchinari, impianti, brevetti, ecc.), che richiederebbero linee bancarie con termine a tre/cinque anni, non soggette – salvo casi di particolare gravità – ad azioni di revoca da parte della banca e che possano beneficiare di un costo prefissato, scevro da aleatorietà di mutamenti non previsti contrattualmente. L'impiego per tali investimenti di forme di finanziamento a breve, quali aperture di credito

In presenza di tassi di mercato tendenzialmente in flessione, si è determinata una marcata incidenza delle CMS sul costo complessivo del credito: nei valori medi rilevati nelle aperture di credito, il rapporto CMS/Interessi è passato da valori inferiori al 5% dell'inizio degli anni '90, al 16% nel '97 e al 30% nel '09.

Si è venuto perdendo ogni elemento di rispondenza del prezzo del servizio al costo sopportato dalla banca<sup>4</sup>.

L'intermediario gestisce la liquidità necessaria sulla base di previsioni riferite all'intero aggregato della clientela, compensando le posizioni a debito con le posizioni a credito e reperendo/impiegando il saldo risultante: l'esigenza di pronta liquidità per il "sistema banca" è ristretta a tale saldo, non all'universo dei fidi in essere. Se in passato la pronta liquidità aveva costi apprezzabili connessi alla necessità di moneta fisica e agli obblighi di riserva, l'evoluzione subita dalla normativa e dall'organizzazione del mercato monetario, congiunta alla notevole flessione dei tassi, rende per le banche l'onere in parola assai modesto: alla disponibilità non corrisponde più la fisicità e il canale telematico, di regola, rende pressoché immediato il reperimento/impiego dei fondi ai tassi di mercato. D'altra parte la disponibilità a erogare prontamente il fido concesso è frequentemente unita alla prerogativa che la banca si riserva di revocare, in tutto o in parte, il fido stesso unilateralmente e immediatamente<sup>5</sup>: tale circostanza, congiuntamente allo *jus variandi*, ridimensiona apprezzabilmente il servizio di pronta

---

e fidi di cassa, pone l'imprenditore in una situazione di estrema debolezza, di elevata vulnerabilità ad una revoca del fido: analogamente anche l'impiego di forme di smobilizzo crediti sono suscettibili di creare elementi di significativa criticità, sottraendo, nelle fasi di congiuntura negativa, al capitale di funzionamento liquidità utilizzata nelle immobilizzazioni. Per altro l'utilizzo improprio di tali forme di finanziamento, a breve e/o a vista, per coprire necessità a più lungo termine, viene a peggiorare gli indici di struttura, con riflessi sul rating ai fini di Basilea e conseguentemente sulla dimensione e *pricing* del credito.

<sup>4</sup> Nell'intervento del Governatore all'Assemblea ordinaria dell'ABI dell'11/7/07, la CMS è stata definita: "un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza e dell'efficienza, tanto che alcune banche lo hanno già soppresso". Oltre che sul piano della trasparenza e dell'efficienza, l'istituto è divenuto poco difendibile anche sul piano giuridico: diversi Tribunali hanno censurato l'impiego delle CMS, per assimilazione agli interessi, per assenza di causa, per indeterminazione della funzione di calcolo.

<sup>5</sup> L'art. 1845 c.c. prevede che il recesso sospenda immediatamente l'utilizzo del credito, ma che la banca debba concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate; di fatto, il "salvo patto contrario" previsto nel 1° comma dell' articolo, ha consentito alle banche di inserire la previsione contrattuale di recesso in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, ancorché l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, e con l'obbligo del correntista, mediante preavviso di un giorno, alla restituzione del credito.

disponibilità dei fondi, tutelando la banca da eventualità che possono rendere inesigibile il credito e/o che possono far lievitare i costi del servizio.

A rigore tale onere può al più trovare una distinta giustificazione per fidi molto elevati, per i quali il reperimento immediato dei fondi può presentare per la banca qualche problema, richiedendo parallele forme di “*stand by*” o “*ever green*” presso altri intermediari finanziari. Per la generalità delle esposizioni correnti, l’incidenza del costo è trascurabile e può correttamente essere ricompreso nell’insieme di oneri che accompagnano l’istruttoria, l’aggiornamento della pratica di fido e la contabilizzazione e gestione della posizione.

Il fronte di opposizione alla prassi bancaria di generalizzato impiego delle CMS, per aliquote abnormi, su ogni conto risultante a debito anche per un solo giorno, si è venuto notevolmente accrescendo. La Magistratura è venuta assumendo nel tempo orientamenti giurisprudenziali sempre più attenti alle circostanze di nullità delle CMS, risultando, per altro, commisurate al credito utilizzato in luogo dell’affidato.

Il legislatore è intervenuto recentemente con il menzionato D.L. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, successivamente integrato dal D.L. 78/09, convertito nella legge n. 102/09<sup>6</sup>. Tuttavia il provvedimento, pur enucleando le forme estreme di iniquità

---

<sup>6</sup> *Ulteriori disposizioni concernenti i contratti bancari.*

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

L’ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

della Commissione, ne viene a radicalizzare, anziché rimuovere, l'uso diffuso. Lungi dal portare chiarezza e trasparenza, il provvedimento ha introdotto un nuovo assetto regolamentare nel quale la Commissione commisurata all'utilizzo massimo dello scoperto viene esplicitamente legittimata, seppur edulcorata e regolata; viene altresì integrata da una seconda commissione commisurata al fido, indipendente dall'utilizzo che di questo ne fa il cliente.

Incertezze, esigenze ed equilibri del precario quadro congiunturale sembrano aver esercitato interferenze e pressioni nella stesura del testo di legge. Il provvedimento appare la risultanza di un confronto fra sistema bancario e legislatore nel tentativo di ritrovare un equilibrio – nel più generale contesto di crisi sistemica che ha interessato il mondo finanziario in questi ultimi anni – fra l'esigenza di non pregiudicare la delicata funzione di intermediazione del credito, l'impellente necessità di sostenere le imprese e la tutela e protezione dell'utente bancario.

Così la prassi delle Commissioni sul Massimo Scoperto è stata consentita e, con un passaggio di legge, è divenuta legittima, non più censurabile dalla Magistratura. La circostanza ricorda d'appresso le vicende che hanno portato alla restaurazione dell'anatocismo trimestrale.

Più specificatamente, attraverso una formulazione contorta, sotto le spoglie di una dichiarata nullità delle CMS, il menzionato articolo del D.L. 185/08 prevede deroghe che, di fatto, introducono *ex lege*:

---

*sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.*

*3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.*

- la Commissione di Massimo Scoperto, commisurata al saldo, risultante a debito per periodi pari o superiori a trenta giorni, e in presenza di fidi;
- una seconda Commissione, indicata dalla legge come “Corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, indipendente dall’effettivo utilizzo, predeterminata e commisurata all’importo e alla durata del fido accordato.

La diatriba se commisurare la commissione al fido concesso o all’ammontare massimo utilizzato, viene dalla legge superata prevedendole entrambe. O meglio, la norma sembra prospettare il contrario, prevedendo varie circostanze di nullità, ma alla fine, con l’usuale patto tra le parti – all’occorrenza prontamente recepito nel contratto di adesione sottoposto alla clientela<sup>7</sup> – risulta legittimamente applicabile sia la Commissione sul massimo importo utilizzato, sia il corrispettivo sul fido accordato<sup>8</sup>.

Nel 2° comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09 si prevede l’inclusione delle CMS nella verifica della soglia d’usura. Il comma in parola si limita a stabilire che le CMS commisurate all’utilizzo assumono rilievo ai fini dell’usura senza fare menzione del corrispettivo commisurato al fido, che non dipende dall’effettivo utilizzo. Il richiamo all’art. 1815 c.c. sembra invece chiarire che, ancorché tale articolo sia collocato nel Capo dedicato al mutuo, trovi applicazione anche ai finanziamenti in conto corrente.

Quanto accaduto alle CMS dopo la legge 108/96 non può non collegarsi alle perplessità e contrarietà a norme amministrative di controllo dei costi del credito, espresse più volte dall’Istituto Centrale sia in sede di stesura della legge antiusura che successivamente<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Da oltre 50 anni le Norme Bancarie Uniformi presidiano e tutelano l’operatore bancario attraverso contratti uniformi a cui il cliente non può che aderire. Con il “salvo che” o il “salvo patto contrario”, previsto nelle norme di legge – e il declamato intento di voler rispettare la libera volontà delle parti, al più richiamandosi alla trasparenza a tutela del contraente più debole – sono passate indisturbate, nei contratti bancari, rilevanti vessazioni.

<sup>8</sup> Dall’indagine successiva, curata dalla Banca d’Italia, si evince che una frangia di banche ha colto tempestivamente la doppia opportunità.

<sup>9</sup> Serie e circostanziate preoccupazioni erano state sollevate sui riflessi che la legge avrebbe sortito sull’assetto del credito. Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, ma anche autorevoli esperti del settore, avevano paventato effetti distorsivi che sarebbero potuti derivare dal provvedimento. E’ noto che, con l’ampia eterogeneità di rischio del credito che caratterizza sia il territorio che i comparti produttivi del paese, uno stretto limite al tasso di interesse è suscettibile di emarginare dal credito un ampio numero di imprese, alimentando in tal modo le diverse e più gravi forme di usura criminale.

L'incidenza dei tassi di interesse e degli altri oneri e spese risulta apprezzabilmente più significativa per le piccole imprese e le persone fisiche, che più dipendono per i finanziamenti dal sistema bancario, patendo una maggiore asimmetria informativa e scarsi margini negoziali. I presidi posti dalle soglie d'usura, se da un lato proteggono questa fascia di operatori da un'eccessiva onerosità del costo del credito, dall'altro possono precludere, agli operatori marginali, l'accesso al credito. La soglia d'usura pone pertanto un delicato equilibrio, dove gli effetti virtuosi e perversi sono connessi in un particolare rapporto di *trade-off*, reso complesso e multi-variegato in funzione della diversificazione geografica e di settore economico, oltre che dimensionale.

Per evitare che una limitazione troppo stringente del costo del credito, ne privasse l'accesso agli imprenditori marginali, alimentando in tal modo l'usura criminale, sono stati diffusamente impiegati margini di flessibilità, che risultano talora eccedere gli stessi limiti disposti dalla legge.

L'esclusione, per lungo tempo, delle CMS dal computo del tasso d'usura non è il solo aspetto che ha destato perplessità: la distinzione fra credito erogato da intermediari bancari e intermediari non bancari – attenuata solo nella più recente riclassificazione delle soglie d'usura del 2010 – non sembra rispondere alle prescrizioni della legge 108/96, che informa i principi di omogeneità delle categorie alla natura, all'oggetto, all'importo, alla durata, ai rischi e alle garanzie. Ancor più sembra stridere con il dettato dell'art. 3 della Carta Costituzionale. Un determinato tasso, se applicato dalla banca costituisce reato, se applicato da un altro intermediario non costituisce reato: non è certo questo lo spirito della legge, che vuole proteggere l'utente del credito dall'usura, indipendentemente dal soggetto che la pratica<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Al riguardo, in un parere (n. 2879 del 26/9/07) espresso dal Consiglio di Stato, Sez. I, in merito al ricorso avanzato da E. Orsini avverso la qualificazione del mutuo concesso a carico del Fondo di Solidarietà per le vittime d'usura (previsto dall'art. 14 della legge 108/96), si osserva “*che la normale produttività del denaro e il titolo a richiederne i frutti è insita nel contratto di mutuo, tanto da richiedersi una manifestazione di volontà delle parti in senso contrario per contrastarne gli effetti (come si deduce dalla lettura del comma 1 dell'art. 1815: cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2006, n. 25365; Cass. civ., 25 novembre 2003, n. 17945). Se la produzione di interessi è una naturale ‘negotii’, non può distinguersi tra i vari soggetti che a diverso titolo, professionale o meno, prestino denaro. Per tutti, infatti, vale identica regola così che l'esercizio professionale dell'attività creditizia non costituisce titolo per una diversa valutazione del danno.*”

Il mercato divario che si è venuto a determinare fra le soglie d'usura degli intermediari bancari e degli altri intermediari ha consentito un'altra forma di elusione attraverso lo sviluppo di finanziarie di estrazione bancaria, verso le quali è stata indirizzata la clientela più marginale.

A seguito delle precisazioni riportate nella legge n. 2/09, sono state emanate dalla Banca d'Italia, lo scorso agosto, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi ai fini d'usura, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2010. Il calcolo del Tasso Effettivo Globale, comunicato dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, ricomprende ora le CMS e la remunerazione del fido congiuntamente ad ogni altra spesa collegata al credito.

I valori delle soglie – a seguito delle modifiche intervenute nella metodologia – hanno subito un apprezzabile incremento, riflettendo nel valore limite il mercato divario fra tassi attivi e tassi passivi, oltre che l'eccessivo gravame di oneri e spese connesse all'erogazione del credito (Cfr. Allegato 1). Pur tenendo conto dei crescenti oneri di vigilanza imposti alle banche, i tassi medi praticati appaiono apprezzabilmente discosti da quelli relativi alla raccolta: nei confronti europei l'Italia si caratterizza per l'elevata onerosità dei servizi bancari, per la scarsa rispondenza sia della qualità al compenso richiesto, sia di quest'ultimo al costo sopportato dall'intermediario.

La recente Sentenza della Cassazione Penale n. 12028 del 19/2/10 interviene sulla prassi amministrativa di esclusione delle CMS dal calcolo del TEG, seguita sino a tutto il '09 dalla Banca d'Italia, sancendone la difformità dalla legge 108/96.

---

*Quest'ultima deriva, infatti, dall'illecito in sé unitariamente considerato così come espressamente definito dall'art. 2, 4 comma, legge 108/96.*

*Manca, d'altronde, qualsivoglia precetto che legittimi una diversità di trattamento. Né può essere ravvisato nell'ordinamento attraverso una interpretazione contraria al principio di uguaglianza e di ragionevolezza che struttura l'intero sistema costituzionale”.*

## **2. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, II PENALE, N. 12028 DEL 19/2/2010.**

### **2.1 Svolgimento del processo e Sentenza del Gup presso il Tribunale di Ascoli Piceno.**

Lo spunto è offerto da un procedimento riguardante due rapporti di c/c bancari sui quali si contestava l'applicazione, nel periodo compreso fra il '98 e il '03, di tassi di interesse superiori al tasso soglia disposto dalla legge sull'usura 108/96: in particolare, le parti civili rilevavano che il superamento del tasso soglia era avvenuto applicando in maniera abnorme la Commissione di Massimo Scoperto (CMS), tramite un'interpretazione strumentale della circolare della Banca d'Italia.

Nel corso del procedimento veniva disposta una CTU, con il compito di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia secondo quattro diverse metodologie di calcolo:

- con la prima metodologia – che includeva le CMS nel calcolo del tasso ai fini dell'usura<sup>11</sup>, praticato dalla banca – emergeva il superamento delle soglie d'usura in alcuni trimestri per entrambi i c/c;
- con la seconda metodologia – che adottava una formula di calcolo diversa da quella indicata dalla Banca d'Italia ma non includeva le CMS – risultavano alcuni moderati esuberi in un solo c/c;
- con la terza metodologia – che adottava la formula indicata dalla Banca d'Italia ma non includeva le CMS – non risultava alcun esubero;
- con la quarta metodologia – che adottava la formula indicata dalla Banca d'Italia e includeva le CMS secondo le indicazioni fornite dalla stessa (Bollettino di Vigilanza del 2 dicembre '05) – non risultava alcun esubero.

Nella Sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Ascoli Piceno si sosteneva che le CMS dovevano essere incluse nel procedimento di calcolo del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) in quanto il legislatore, ai fini della determinazione del tasso di interesse

---

<sup>11</sup> Nella Sentenza della Cassazione si impiega impropriamente il termine TEG per riferirsi al tasso calcolato ai fini della verifica dell'usura. Di fatto la verifica è stata curata dal CTU impiegando l'usuale formula del TAEG, diversa da quella del TEG, indicata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull'usura (Cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 117 del 9/7/09, depositata il 23/7/09, A. Panichi).

usurario, aveva chiaramente indicato che doveva tenersi conto di tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in relazione al credito accordatogli. Di conseguenza la scelta della Banca d'Italia di non includere le CMS nella procedura di calcolo del TEGM non poteva ritenersi vincolante per l'interprete.

Pertanto la Sentenza, trascurando il quarto conteggio e le indicazioni della Banca d'Italia per l'inclusione delle CMS, condivideva il primo conteggio del CTU, che includeva le CMS nell'ordinaria formula del tasso di interesse, e riteneva integrato il fatto, l'elemento oggettivo del reato di usura (per i trimestri nei quali era stato accertato l'esubero).

Per contro il Gup, pur respingendo la tesi difensiva dell'errore determinato da ignoranza scusabile della legge penale, con riferimento all'oscurità dei criteri per il calcolo del tasso soglia, riscontrava, in capo ai funzionari della banca, la carenza dell'elemento soggettivo: *“la minima entità del superamento del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso dei rapporti bancari analizzati per un lungo lasso di tempo (ben sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria”*.

La Sentenza dichiarava di conseguenza il non luogo a procedere, con la formula *“perché il fatto non costituisce reato”* per alcuni episodi, e, con la formula *“perché il fatto non sussiste”*, per altri.

## **2.2 Motivi del ricorso e decisioni della Cassazione.**

Alla Sentenza entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione, con distinte argomentazioni che sono risultate tutte respinte.

Più che le argomentazioni riferite alle parti civili, di interesse diverso dagli aspetti che ci occupano<sup>12</sup>, di pregnante rilievo risultano invece le valutazioni espresse dalla Cassazione sulle osservazioni avanzate dai soggetti prosciolti dall'imputazione con formula diversa da quella *“perché il fatto non sussiste”*. Questi ultimi lamentavano, infatti, da un lato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della Sentenza, dall'altro l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme giuridiche.

La manifesta illogicità della Sentenza veniva ricondotta alla circostanza che il giudice aveva messo a confronto il tasso soglia (TEGM), indicato nel D.M. del Ministro dell'Economia sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia, alla cui formazione non concorrono le CMS, con il TEG praticato dalla banca, per il calcolo del quale il CTU aveva tenuto conto anche delle CMS.

L'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale veniva ricondotta dai ricorrenti alla circostanza che l'art. 644 c.p. è una norma parzialmente in bianco, nella quale la determinazione concreta del tasso usurario viene demandata agli organi amministrativi, all'esito di una procedura attraverso la quale viene determinato il TEGM per ogni categoria di operazioni omogenee. Di conseguenza la determinazione del tasso usurario non può essere rimessa all'interprete, che non può forzare i metodi di calcolo demandati per legge alle autorità amministrative.

---

<sup>12</sup> Le parti civili lamentavano che, una volta esclusa la sussistenza dell'errore sul fatto, appariva illogica e contraddittoria l'esclusione dell'elemento soggettivo dal momento che gli imputati, in piena consapevolezza, avevano applicato i tassi usurari.

La Cassazione, con riferimento alla natura della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p., ha ribadito come la regola di giudizio, che governa la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup all'esito della fase dell'udienza preliminare è quella inerente alla prognosi di non evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto. Solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa all'evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere.

La Cassazione non ha ravvisato, nella motivazione della sentenza, alcun vizio di illogicità o di contraddittorietà per il fatto che il Gup ha escluso la configurabilità dell'errore di diritto scusabile. *“Infatti se la sussistenza di un errore di diritto scusabile esclude sempre il dolo in testa all'agente, esonerando il giudice da ogni ulteriore approfondimento in ordine all'elemento soggettivo del reato, una volta escluso l'errore scusabile, non per questo viene meno il dovere di verificare in concreto la sussistenza dell'elemento soggettivo. Nella fattispecie, tale verifica è stata puntualmente effettuata dal Gup, con argomentazioni prive di vizi logici che sfuggono ad ogni censura in questa sede.”*

Al riguardo la Cassazione osserva che la legge 108/96 stabilisce dettagliatamente la procedura amministrativa volta ad accertare il tasso soglia. Già in precedenza la Cassazione (Sentenza n. 200148/03)<sup>13</sup> aveva stabilito che nella circostanza rimettere ad organi amministrativi il contenuto concreto del precetto penale non viola il principio della riserva di legge in materia penale, risultando in quest'ultima analiticamente indicati gli elementi di determinazione del tasso soglia: risulta rimesso al Ministro dell'Economia e alla Banca d'Italia il solo compito residuale non di "determinare" le soglie d'usura, bensì di "rilevare", nel senso di fotografare, l'andamento dei tassi di mercato.

La Sentenza riconosce pur tuttavia che, nella circostanza, l'intervento tecnico comporta delle scelte interpretative attinenti la classificazione nonché la determinazione degli oneri e delle spese da ricomprendere nella rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre. Su tali scelte interpretative, in particolare sulla Commissione di Massimo Scoperto, si sofferma la Sentenza della Cassazione, esaminando la definizione che ne viene fornita dalla Banca d'Italia e i conseguenti riflessi sulle metodologie impiegate per la rilevazione del TEGM.

La menzionata definizione presenta un'evidente discrasia fra il significato concettuale dato alle CMS: *"corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto"*, ed il portato operativo: *"viene calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento."*<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> La Sentenza richiamata ha respinto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. per violazione dell'art. 3, 25 e 41 della Costituzione ritenendo che la legge 108/96 fissa *"limiti e criteri analitici e circoscritti al punto da rappresentare vincoli sufficienti a restringere la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica e, come tale, da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice."*

<sup>14</sup> Tale discrasia fra il servizio prestato e la metodologia di calcolo della Commissione non era passata inosservata alla Suprema Corte di Cassazione la quale già nel 2002 (n.11772/02) aveva puntualmente precisato: *"o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato – che solitamente è trimestrale – e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi"*

Di fatto nella pratica applicazione invalsa nelle banche, in contraddizione con il significato concettuale, una linea di credito concessa e non utilizzata non dà luogo ad alcuna Commissione, mentre, per una linea di credito utilizzata solo in parte, la Commissione non è riferita alla parte ancora disponibile, bensì a quella utilizzata.

Concettualmente le CMS sono connesse alla concessione del fido, che ha una sua valenza autonoma e distinta dall'erogazione del credito<sup>15</sup>. Disporre di una linea di credito, anche se non utilizzata, presenta un proprio valore economico nella misura in cui consente all'operatore maggiori gradi di libertà nella gestione della propria liquidità. Un'apertura di credito si differenzia da un finanziamento erogato in un'unica soluzione. Con l'apertura di credito l'operatore economico gode dell'opzione di utilizzare, in tutto, in parte o per nulla, il credito concesso, scegliendo i tempi di utilizzo, di rimborso e riutilizzo, secondo le proprie esigenze di liquidità, rimettendo in tal modo alla banca l'onere di gestire le necessità di pronta liquidità. Il valore dell'opzione costituisce un elemento di costo distinto e separato dal prezzo del credito che eventualmente si viene a sopportare nel caso di esercizio dell'opzione stessa.

Tuttavia dal fido la pratica della CMS è stata estesa ad ogni forma di credito riconosciuto in conto dalla banca, dagli scoperti alle anticipazioni su carta commerciale, commisurandone l'importo al credito erogato. Se la concessione del credito coincide con l'erogazione non vi è opzione e la CMS non trova alcuna giustificazione.

Se la Commissione fosse stata intesa e circoscritta al fido concesso – come per altro espresso in una recente Sentenza della Cassazione (n. 870/06<sup>16</sup>) – si poteva anche

---

*(...), o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia dell'1/10/96 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge n. 108/96 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto".*

<sup>15</sup> Cfr. Ferro Luzzi, Ci risiamo a proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto, in Giur. Comm. ,I, 2006; Ferri, Apertura di credito, in Enc. Dir., I, Milano 1958.

<sup>16</sup> La sentenza richiamata, con riferimento alle CMS, aveva avuto modo di precisare la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma".

giustificare una sua esclusione dal calcolo dell'usura, che viene dalla legge 108/96 riferita all'erogazione del credito<sup>17</sup>.

La Sentenza della Cassazione da un lato, basandosi sul valore concettuale delle CMS, ne esclude l'assimilazione all'interesse, dall'altro, con riferimento invece all'uso improprio invalso nella pratica operativa, la ricollega direttamente all'erogazione del credito *“giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente”*.

Ritenendo legittime le perplessità da più parti sollevate – anche dalla giurisprudenza di merito – in ordine alla conformità al dettato legislativo del metodo di rilevazione adottato dalla Banca d'Italia (e fatto proprio dal Ministro competente), nella parte in cui escludeva le CMS dal calcolo del TEG, la Sentenza perviene alla conclusione che *“il chiaro tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente”*.

Tale interpretazione, aggiunge la Cassazione, risulta avvalorata dalla normativa successiva, introdotta dal D.L. 185/08, convertito nella legge 28/1/09 n. 2 che, all'art. 2 bis, 2° comma, precisa che *“gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della*

---

<sup>17</sup> Il 2° comma dell'art. 2 bis del D.L. 185/08, convertito nella legge n. 2/09, coglie tale distinzione, circoscrivendo solamente agli oneri e spese dipendenti dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi le poste da ricomprendere nel calcolo dell'usura. La Banca d'Italia, tuttavia, nelle nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi ai fini dell'usura, rimanendo aderente alla funzione operativamente svolta nel tempo da tale remunerazione e non trascurando l'elemento di costo ulteriore che comunque interviene nell'erogazione del credito, ricomprende sia le CMS che la remunerazione per il fido, nel calcolo del TEG, ridimensionandone tuttavia l'incidenza, con il rapporto al fido accordato anziché al credito erogato.

*banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 del codice civile, dell'art. 644 del codice penale e degli art. 2 e 3 della legge 7/3/96, n. 108".*

La disposizione in parola, stabilisce poi la Cassazione, *"può essere considerata norma di interpretazione autentica del 4° comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme".*

Non trascurabile è la circostanza che sia stata negletta la Circolare di Vigilanza del 2 dicembre '05. La Sentenza della Cassazione, dopo aver stabilito che *"nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata"*, ha ritenuto esente da vizi logici e giuridici la decisione assunta dal Gup, nulla osservando sulla scelta del primo conteggio del CTU.

Dei quattro conteggi curati dal CTU, sia il primo che il quarto conteggio adottavano formule di calcolo che ricomprendevano le CMS: il primo conteggio impiegava l'ordinaria formula dell'interesse (TAEG) – aggregando insieme interessi, commissioni e spese, e rapportandoli al credito erogato – mentre il quarto conteggio impiegava la formula di calcolo riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia (TEG), integrata dalle indicazioni fornite nella menzionata Circolare di Vigilanza<sup>18</sup>, per tener conto anche delle CMS.

---

<sup>18</sup> Con uno schema complesso e farraginoso, in tale nota si propone di confrontare l'aliquota delle CMS applicate con il valore soglia riveniente dall'aliquota media delle CMS riportata in calce alla Tavola dei tassi pubblicata nei D.M del Ministero dell'Economia, maggiorata del 50%, aggiungendo l'eventuale esubero da tale soglia, agli interessi da porre in confronto con la soglia d'usura, dedotta dai predetti decreti. Il costrutto proposto riprendeva un analogo criterio indicato nel 2003 dall'ABI alle proprie associate per gli interessi moratori.

Lo schema suggerito nella Circolare di Vigilanza, a parte la surrettizia introduzione di una soglia per le CSM, non prevista dalla legge, presenta vistose incongruenze sotto l'aspetto sia tecnico che giuridico. Tra l'altro, lo schema conduce, a parità di costo del credito, definito nei termini dell'art. 644, 4° comma, a differenti conclusioni in merito alla usurarietà o meno a seconda delle componenti che determinano il costo stesso. Un esempio può essere di ausilio: se per la categoria "apertura di credito in c/c" la soglia d'usura del tasso di interesse è pari al 10%, l'applicazione di un tasso di interesse all'11%, senza alcuna CMS, risulta usurario, mentre l'applicazione di un tasso di interesse del 10% e di una CMS trimestrale dell'1% non risulterebbe usuraria – secondo le indicazioni fornite nella nota della Banca d'Italia – se la C.M.S. media rilevata nel trimestre fosse dello 0,75% (soglia  $0,75\% * 1,5 = 1.125\%$ ). Si osserva che, in questa

La Sentenza, che pur in più punti si sofferma sulla procedura amministrativa e sulle Istruzioni della Banca d'Italia, non riporta alcuna menzione alla Circolare.

Occorre osservare che il ricorso dei funzionari bancari imputati non sollevava precipuamente tale aspetto, evidenziando semplicemente la discrasia fra la rilevazione del TEGM, che non ricomprendeva le CMS, e il conteggio del CTU fatto proprio dal Gup, che invece le ricomprendeva; d'altra parte, la menzionata Circolare di Vigilanza si colloca al di fuori della procedura amministrativa dettata dalla legge 108/96 e, sotto più aspetti, esprime, più che un chiarimento, un'"intrusione" in campi non di precipua pertinenza dell'Istituto Centrale. Nella previsione dell'art. 2, 1° comma della legge 108/96 l'intervento della Banca d'Italia ha carattere consultivo: non dispone di un autonomo valore nella determinazione della fattispecie penale, che è esclusivamente riservata alla legge ed al Ministero dell'Economia<sup>19</sup>.

Pur tuttavia su tale Circolare – oltre che sul dettato dell'art. 3 dei Decreti ministeriali – si poggia l'insussistenza, da parte degli esponenti bancari, della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria.

### **3. I RIFLESSI DELLA SENTENZA: ASPETTI GIURIDICI, ECONOMICI E METODOLOGICI.**

Dopo la legge n. 2/09, la Sentenza in esame, seppur tardivamente, interviene a ripristinare un regime di legalità rimasto per lungo tempo disatteso. Le ripercussioni, per i rapporti passati, non saranno trascurabili: meno incisive sul piano penale, risulteranno particolarmente significative sul piano civile.

Sul piano penale i numerosi procedimenti avviati nei confronti di esponenti bancari, con il chiarimento in merito all'inclusione delle CMS nel calcolo del TEG

---

seconda circostanza, il tasso di interesse, definito nei termini dell'art. 644, 4° comma, in ragione d'anno, risulterebbe marcatamente più elevato (ben maggiore del 14,00%). E' evidente il discrimine: l'usurarietà verrebbe a dipendere dalla composizione e natura degli oneri posti a carico del debitore, anziché dall'ammontare rapportato al credito.

<sup>19</sup> Da un'interrogazione del 20/12/06 (5-00529 Amendola e Fluvi), presso la VI Commissione permanente, si evince che la nota fu disposta a seguito di una richiesta del Ministero dell'Economia – sollecitata a questo dall'ABI – di precisare, in una Circolare della Banca d'Italia, la metodologia di calcolo utilizzata per determinare la commissione di massimo scoperto soglia. Le indicazioni riportate nella Circolare, tuttavia, non sono richiamate nei decreti del Ministero.

stabilito dalla Cassazione, troveranno, in più casi, sciolto il consistente nodo dibattimentale connesso con l'elemento oggettivo, con l'accertamento del tasso d'usura.

Per contro, sotto l'aspetto soggettivo, le motivazioni avanzate dal Gup del Tribunale di Ascoli Piceno prospettano circostanze, ricorrenze ed elementi quantitativi di esubero dai tassi soglia che – anche in una stretta applicazione del portato letterale dell'art. 644 c.p. – si riscontrano frequentemente nelle condizioni di conto applicate dalle banche nell'ultimo decennio.

A parte sporadici casi di intermediari bancari, le cui condizioni praticate nel corso degli anni risultano assai discoste dai limiti dell'art. 644 c.p., la parte prevalente delle banche si è attenuta alle indicazioni riportate nella Circolare della Banca d'Italia, rispettando il dettato del 2° comma dell'art. 3 dei Decreti Ministeriali: *“Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia”*.

Per tali intermediari il ricorrere di circostanze analoghe a quelle considerate nella Sentenza del Gup di Ascoli Piceno – riconosciuta dalla Cassazione correttamente impostata e congruentemente motivata – li preserverà significativamente da possibili ripercussioni penali. Degli elementi presi in considerazione nella menzionata Sentenza, la “minima entità” e “l'episodicità” del superamento del tasso soglia possono al più costituire elementi attenuanti, mentre dirimenti appaiono proprio la presenza delle indicazioni della Banca d'Italia e la menzionata prescrizione del 2° comma dell'art. 3 dei Decreti Ministeriali, che insieme vengono a costituire “granitici” elementi, che avvalorano l'insussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria.

Se gli esponenti bancari potranno essere preservati, per i rapporti passati, da responsabilità penali per carenza dell'elemento soggettivo del reato, per i rapporti futuri dovranno farsi carico di una più attenta responsabilità. Il chiarimento offerto dalla Cassazione esaurisce, in buona parte, ogni margine soggettivo di errore e scusabilità.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Si è osservato che si è trasfigurata l'usura da fattispecie di contrasto di *condotte pericolose intrinsecamente illecite* – quelle del ‘cravattaro’ e della criminalità organizzata – a fattispecie di regolamentazione di un'*attività pericolosa lecita*: l'attività bancaria o di intermediazione finanziaria, e, più in

*“L’attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell’esercizio del credito e della raccolta del risparmio (si veda in particolare il D.L.vo n. 385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato (spesso trascurato) della tutela costituzionale del risparmio di cui all’art. 47 Cost. predisposta a favore della collettività, un ‘servizio’ per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di ‘trasparenza’; ne deriva che i profili di responsabilità nell’espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all’elevato grado di professionalità richiesto.”.* (Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza m. 2058 del 23/2/00)

Sul piano civile la Sentenza in parola è suscettibile di generare un’ulteriore ondata di ricorsi alla Magistratura, già ricolma dell’ampia messe di vertenze anatocistiche che – a distanza di oltre un decennio dalle note Sentenze della Cassazione del ‘99 – ancora occupano ed impegnano i Tribunali.

Nel corso di oltre un decennio, ad un insieme non trascurabile di rapporti bancari sono state praticate condizioni di conto prossime ai limiti di soglia, stabiliti per gli interessi dai decreti ministeriali e indicati per le CMS – a partire dal dicembre ‘05 - dalla Circolare della Banca d’Italia. Per questi rapporti, a seguito della precisazione espressa

---

generale, di esercizio del credito. Che la direttrice della tutela (*recte*: dell’intervento) penale sia ormai viepiù prevalentemente orientata verso il corretto funzionamento del mercato (ufficiale) del credito è confermato dal recente provvedimento legislativo – il d.l. 29 novembre ‘08, n. 185 conv. L. 28 gennaio ‘09, n. 29 – che, nel disciplinare finalmente la controversa “commissione di massimo scoperto”, non ha mancato di considerarne la rilevanza ai fini dell’art. 644 c.p., così implicitamente riconoscendo alle banche il ruolo di attrici protagoniste del nuovo delitto di usura.

L’usura bancaria palesa ontologica distanza, sul piano empirico e criminologico, con il corrispondente fenomeno attribuibile alla criminalità ‘comune’, specie organizzata. Sostenere che l’usura ‘comune’ e l’usura ‘bancaria’ sono fenomeni ontologicamente differenti (e che pertanto necessitano di una risposta differenziata), non significa in alcun modo escludere che l’esercente una legale attività di credito possa macchiarsi del reato d’usura: significa, semplicemente, che l’usura è altro dall’eccesso nelle condizioni di credito, il quale ultimo può ben assumere rilievo giuridico, ma non nell’ambito di una fattispecie penale di usura. Volendo ricorrere ad una semplificazione, ed esprimendosi un po’ brutalmente, si può dire: anche il banchiere può essere un cravattaio, ma affermare che il banchiere che eccede i tassi è sempre un cravattaio non è corretto, anzi è inaccettabile. (Cfr. R. Borsari, *Il delitto di usura ‘bancaria’ come figura ‘grave’ esclusa da benefici indulgenziali. Profili critici*, in Riv. Trim. dir. Pen. econ. 1’2/09).

dalla Cassazione, le condizioni praticate risulteranno usurarie, suscettibili di rimborsi significativi, in funzione della durata, dell'entità, dello scoperto e delle aliquote di CMS praticate. Nella determinazione dell'importo dei rimborsi, una rilevanza non trascurabile assumerà il tasso sostitutivo che verrà impiegato nei trimestri nei quali si riscontra l'usura.

Successivamente alla legge 106/96, l'interpretazione autentica fornita dalla legge 24/01 aveva precisato: *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”*.

Conseguentemente, se l'accertamento di condizioni debordanti la soglia d'usura è riscontrabile all'atto del contratto, posto in essere dopo l'entrata in vigore della legge 108/96, si ritiene conseguente l'applicazione dell'art. 1815 c.c. e l'annullamento degli interessi.

Se, al contrario il superamento della soglia interviene successivamente al momento del contratto, sia perché il contratto è precedente all'entrata in vigore della legge 108/96, sia in conseguenza di successive riduzioni dei valori soglia, si ritiene applicabile la riduzione del tasso di interesse al valore corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato<sup>21</sup>.

Dottrina e giurisprudenza hanno esteso detti principi dal contratto di mutuo a tutti i contratti di credito<sup>22</sup>.

Un problema interpretativo si pone quando il superamento della soglia interviene non a seguito della riduzione della stessa, bensì a seguito della variazione delle condizioni praticate dalla banca. Per i contratti bancari, che a norma dell'art. 118 del

---

<sup>21</sup> “Nell'ipotesi in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia dell'usura superino tale limite nel corso del rapporto, pur non applicandosi la norma di cui all'art. 1815 c.c., il tasso deve essere ridotto al limite dell'usura (cioè al tasso soglia) per effetto del meccanismo di integrazione legale del contratto di cui all'art. 1339 c.c.” (Trib. Bologna, Sentenza 19/6/01, in Corriere Giuridico 2001).

<sup>22</sup> Cfr. Inzitari, Il mutuo con riguardo al tasso soglia, Atti del Convegno di Bergamo, 13 novembre '98; Porzio, La disciplina generale dei contratti bancari, in I contratti delle banche, a cura di Angelici, Belli, Greco, Porzio, Farina.

T.U.B. D. L. 385/93 prevedono la facoltà della banca di variare unilateralmente, previa comunicazione, il tasso di interesse e le altre condizioni, una parte della giurisprudenza ritiene che la valutazione dell'usurarietà vada effettuata non con riferimento alla pattuizione originaria, ma al momento di ogni singola variazione intervenuta nel corso del rapporto.

Anche nella circostanza che la riduzione del tasso da applicare sia limitata al valore della soglia, i recuperi possono assumere valori apprezzabili, sino ad un massimo di oltre il 30% delle competenze addebitate.

Nella Tavola qui di seguito riportata è indicata, distintamente per ciascun trimestre, sino a tutto il '09, la percentuale di recupero massimo delle competenze addebitate che si consegue nel caso in cui le condizioni praticate dall'intermediario siano state poste al limite, pari a 1,5 volte il TEGM e le CMS rilevati dalla Banca d'Italia.

<b>RECUPERO MASSIMO USURA* (% su totale competenze addebitate)</b>											
	Tasso int. = tasso soglia (A)	Aliq. C.M.S. = Aliq. Soglia (B)	Calcolo T.E.G. Cassazione (C)	Esubero (D = C - A)	REC. MAX esubero / competenze (E = D / C)		Tasso int. = tasso soglia (A)	Aliq. C.M.S. = Aliq. Soglia (B)	Calcolo T.E.G. Cassazione (C)	Esubero (D = C - A)	REC. MAX esubero / competenze (E = D / C)
II trim. 1997	16,88%	0,72%	19,76%	2,88%	<b>14,58%</b>	I trim. 2004	9,11%	1,04%	13,25%	4,14%	<b>31,26%</b>
III trim. 1997	16,80%	0,63%	19,32%	2,52%	<b>13,04%</b>	II trim. 2004	8,75%	1,04%	12,89%	4,14%	<b>32,13%</b>
IV trim. 1997	15,69%	0,63%	18,21%	2,52%	<b>13,84%</b>	III trim. 2004	8,76%	1,05%	12,96%	4,20%	<b>32,41%</b>
I trim. 1998	15,59%	0,62%	18,05%	2,46%	<b>13,63%</b>	IV trim. 2004	8,63%	1,10%	13,01%	4,38%	<b>33,68%</b>
II trim. 1998	14,01%	0,62%	16,47%	2,46%	<b>14,94%</b>	I trim. 2005	8,61%	1,14%	13,17%	4,56%	<b>34,62%</b>
III trim. 1998	13,68%	0,63%	16,20%	2,52%	<b>15,56%</b>	II trim. 2005	8,54%	1,14%	13,10%	4,56%	<b>34,82%</b>
IV trim. 1998	13,23%	0,62%	15,69%	2,46%	<b>15,68%</b>	III trim. 2005	8,48%	1,26%	13,52%	5,04%	<b>37,29%</b>
I trim. 1999	11,49%	0,62%	13,95%	2,46%	<b>17,63%</b>	IV trim. 2005	8,40%	1,19%	13,14%	4,74%	<b>36,07%</b>
II trim. 1999	10,11%	0,63%	12,63%	2,52%	<b>19,95%</b>	I trim. 2006	8,45%	1,23%	13,37%	4,92%	<b>36,81%</b>
III trim. 1999	9,84%	0,65%	12,42%	2,58%	<b>20,77%</b>	II trim. 2006	8,69%	1,20%	13,49%	4,80%	<b>35,60%</b>
IV trim. 1999	9,57%	0,65%	12,15%	2,58%	<b>21,23%</b>	III trim. 2006	8,79%	1,22%	13,65%	4,86%	<b>35,60%</b>
I trim. 2000	9,66%	0,66%	12,30%	2,64%	<b>21,46%</b>	IV trim. 2006	9,23%	1,11%	13,67%	4,44%	<b>32,49%</b>
II trim. 2000	10,01%	0,68%	12,71%	2,70%	<b>21,25%</b>	I trim. 2007	9,51%	1,11%	13,95%	4,44%	<b>31,83%</b>
III trim. 2000	10,56%	0,71%	13,38%	2,82%	<b>21,08%</b>	II trim. 2007	9,65%	1,08%	13,97%	4,32%	<b>30,93%</b>
IV trim. 2000	11,03%	0,71%	13,85%	2,82%	<b>20,37%</b>	III trim. 2007	9,86%	1,08%	14,18%	4,32%	<b>30,48%</b>
I trim. 2001	11,42%	0,72%	14,30%	2,88%	<b>20,15%</b>	IV trim. 2007	9,95%	1,05%	14,15%	4,20%	<b>29,69%</b>
II trim. 2001	11,36%	0,74%	14,30%	2,94%	<b>20,57%</b>	I trim. 2008	9,95%	1,05%	14,15%	4,20%	<b>29,69%</b>
III trim. 2001	11,13%	0,77%	14,19%	3,06%	<b>21,56%</b>	II trim. 2008	10,26%	0,99%	14,22%	3,96%	<b>27,85%</b>
IV trim. 2001	10,89%	0,78%	14,01%	3,12%	<b>22,27%</b>	III trim. 2008	10,22%	0,99%	14,18%	3,96%	<b>27,94%</b>
I trim. 2002	9,89%	0,80%	13,07%	3,18%	<b>24,34%</b>	IV trim. 2008	10,73%	1,01%	14,75%	4,02%	<b>27,26%</b>
II trim. 2002	10,20%	0,83%	13,50%	3,30%	<b>24,44%</b>	I trim. 2009	9,33%	0,99%	13,29%	3,96%	<b>29,80%</b>
III trim. 2002	10,29%	0,83%	13,59%	3,30%	<b>24,28%</b>	II trim. 2009	8,48%	0,99%	12,44%	3,96%	<b>31,85%</b>
IV trim. 2002	10,22%	0,86%	13,64%	3,42%	<b>25,08%</b>	III trim. 2009	7,79%	0,98%	11,69%	3,90%	<b>33,38%</b>
I trim. 2003	10,08%	0,89%	13,62%	3,54%	<b>25,99%</b>	IV trim. 2009	7,91%	0,98%	11,81%	3,90%	<b>33,04%</b>
II trim. 2003	9,39%	0,90%	12,99%	3,60%	<b>27,71%</b>						
III trim. 2003	9,30%	0,92%	12,96%	3,66%	<b>28,24%</b>						
IV trim. 2003	8,82%	0,96%	12,66%	3,84%	<b>30,33%</b>						

\* Esempificazione di calcolo nell'ipotesi di riconduzione del T.E.G. al tasso soglia.

L'effettivo recupero dipenderà altresì dalla formula di calcolo impiegata nella verifica del rispetto delle soglie d'usura, risultando di fatto disconosciuta la metodologia indicata dalla Banca d'Italia nella menzionata Circolare del '05 che, attraverso

l'introduzione di un'ulteriore soglia per le CMS, mirava a temperare un impiego esagerato di tale commissione.

Nell'agosto '09, con le nuove Istruzioni, la Banca d'Italia ha introdotto nell'algoritmo di calcolo sia le CMS che la remunerazione per la messa a disposizione dei fondi<sup>23</sup>. In tale algoritmo, tuttavia, si viene a stabilire una diversa aggregazione di interessi e CMS, i primi rapportati al credito, le seconde, congiuntamente alle altre spese e remunerazioni, rapportate all'accordato. Nella differenziazione dei rapporti, l'Organo di vigilanza ha ritenuto di dare rilievo distinto e separato alle due classi di costo.

$$\text{TEG} = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri} \times 100}{\text{Accordato}}$$

Appare pertanto corretto e congruente con l'evoluzione intercorsa nella normativa secondaria che, nella verifica del rispetto delle soglie d'usura, anche per i periodi precedenti si impieghi l'algoritmo della Banca d'Italia, ricomprendendo le CMS nel secondo termine del rapporto, come integrato nelle nuove Istruzioni dell'agosto '09. L'impiego del TAEG o di un diverso algoritmo di calcolo risulterebbe arbitrario, difforme dalla scelta operata dal competente organo tecnico-amministrativo<sup>24</sup>.

La Sentenza della Cassazione si è soffermata diffusamente sulla procedura amministrativa a cui fa rimando il precetto penale, considerando anche le nuove

---

<sup>23</sup> In questo senso le Istruzioni della Banca d'Italia sono andate oltre il disposto legislativo n. 2/09 che prevede solo per le CMS l'inclusione nel TEG: *"Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.*

<sup>24</sup> Nella perizia richiamata in Sentenza, nel primo conteggio, fatto proprio dal Gup, in una stretta applicazione letterale dell'art. 644 c.p. il CTU – non disponendo di una diversa e riconosciuta metodologia di trattamento delle CMS – ha più semplicemente rapportato l'intero aggregato di interessi, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre, impiegando l'usuale formula finanziaria (TAEG).

$$\text{TAEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{Oneri}) \times 36.500}{\text{Numeri debitori}}$$

Istruzioni di calcolo dei tassi per la determinazione delle soglie d'usura. La censura operata dalla Cassazione ha riguardato la sola esclusione delle CMS, non l'algoritmo di calcolo impiegato dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni", che risulta rientrare nella discrezionalità attribuita dalla norma penale parzialmente in bianco<sup>25</sup>.

D'altra parte la Sentenza della Cassazione, non riconoscendo l'assimilazione delle CMS agli interessi, ma ponendole tuttavia fra i costi del credito accordato, ne giustifica coerentemente una loro collocazione nel secondo rapporto del TEG.

Certamente anche utilizzando la formula impiegata dalla Banca d'Italia nelle nuove Istruzioni di Vigilanza non si potrà pervenire a confronti omogenei: permarrà la discrasia per la quale, mentre la formula del TEG calcolata per la verifica d'usura dovrà ricomprendere le CMS, il TAEG di riferimento, pubblicato volta per volta dal Ministero dell'Economia, non include dette Commissioni. L'apprezzabile divario imputabile alla disomogeneità è suscettibile di creare nuove iniquità, questa volta in direzione opposta, con incrementi del contenzioso ed ulteriore deterioramento reputazionale dell'operatore bancario.

Tali circostanze e valutazioni suggeriscono un'attenta riflessione sulla possibilità che, alla luce dell'orientamento assunto dalla Cassazione, la Banca d'Italia possa procedere a ricostruire le serie storiche dei TEGM, ricomprendendo nella formula di calcolo le CMS, riportate in calce alla tabella pubblicata trimestralmente dai Decreti ministeriali. I dati trasmessi dalle banche nel corso del tempo potrebbero consentire di ricostruire, seppur con algoritmi di stima ed apprezzamento non pienamente ortodossi, i

---

<sup>25</sup> La Sentenza della Cassazione, dopo aver richiamato l'art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con la legge 28/1/09 n. 2, precisa: *"In applicazione di tale normativa la Banca d'Italia ha diramato, nell'agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura. Al punto C.4 (trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG) sono indicati (sub 7) fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche: 'gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigente'. La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme."* La Sentenza in parola, esaminando le nuove "Istruzioni" della Banca d'Italia e richiamando specificatamente il punto C.4 delle stesse, non ha ritenuto di osservare alcunché sulla formula di calcolo del TEG, riportata alla lettera a) del precedente punto C.3; per tale formula, sostanzialmente analoga a quella praticata in precedenza, il nuovo punto C.4 prevede l'inclusione, fra gli oneri da porre al numeratore del secondo rapporto, sia la remunerazione per il fido che le commissioni di massimo scoperto.

valori storici dei TEGM, comprensivi nella seconda frazione della formula dei valori delle CMS, acquisendo, per altro, una maggiore omogeneità con i valori successivi della serie storica. La ricostruzione porterebbe ad una lievitazione dei TEGM storici, tale da ridimensionare apprezzabilmente il potenziale contenzioso insito nella menzionata Sentenza della Cassazione. Rientrando l'algoritmo di calcolo nella valutazione tecnica, rimessa dalla legge 108/96 all'organo amministrativo, una sua revisione, nel rispetto delle indicazioni prospettate dalla Sentenza, potrebbe essere realizzata attraverso un apposito intervento del Ministero dell'Economia.

#### **4. LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA.**

Nelle nuove Istruzioni per la rilevazione delle soglie d'usura, divenute operative lo scorso 1° gennaio '10, la Banca d'Italia ha preferito mantenere ed integrare la formula del TEG già utilizzata in precedenza, in luogo di impiegare la formula del TAEG prevista da Direttive europee, decreti ministeriali e norme bancarie<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Il TAEG è stato introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo. La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo Globale.

Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si riprende la definizione del TAEG e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti.

Per oltre un decennio, in assenza della Delibera del CICR – a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG – hanno continuato a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92 (successivamente integrato, a seguito del D. Lgs n. 63/00 di recepimento della Direttiva del credito al consumo 98/7/CE, dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio '00).

Nel marzo del '03, sulla base dei poteri attribuiti al CICR dagli artt. 116/119 del T.U.B., sono state dettate le prime disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nelle disposizioni, rivolte alla generalità degli utenti bancari, viene introdotto – limitatamente ai mutui ed altri finanziamenti – l'ISC (Indice Sintetico di Costo), con un significato ed una metodologia di calcolo del tutto analoghi al TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale) richiamato dalla normativa per l'aggregato più ridotto dei fruitori del credito al consumo.

Con le nuove disposizioni emanate dalla Banca d'Italia lo scorso 29 luglio '09, l'ISC viene sostanzialmente abbandonato, privilegiando l'impiego del secondo termine, TAEG (si continuerà ad impiegare il termine ISC esclusivamente per i conti correnti, quale espressione monetaria, non del tasso, ma del costo), esteso ad anticipazioni bancarie e aperture di credito offerte a clienti al dettaglio.

Il TEG, diversamente dai precedenti indicatori, viene impiegato per la rilevazione dei tassi effettivi ai fini della determinazione delle soglie d'usura.

Si viene a determinare un divario fra il costo del credito calcolato sulla base degli ordinari principi finanziari (TAEG) e il costo del credito misurato con la formula del TEG, nella misura in cui il credito utilizzato si discosta dal fido.

Sia per il cliente che per la banca, più che il TEG, assume un rilievo assorbente il valore del TAEG, che costituisce specularmente per l'uno il costo per l'altra il ricavo.

Il mantenimento della formula del TEG nelle Istruzioni per la rilevazione delle soglie d'usura è stato dettato dalla necessità di non generare tassi soglia molto elevati, derivanti da conti di "liquidità" con utilizzo medio molto ridotto rispetto all'affidamento.

Con il correttivo posto nell'algorithm, si è introdotta per i conti affidati una sorta di franchigia: gli oneri connessi al credito non sono suscettibili, da soli, di determinare forme d'usura. Al contrario, con l'ordinaria formula del TAEG, un modesto utilizzo del fido, appesantito da tali oneri, condurrebbe facilmente a tassi superiori a qualsiasi soglia.

Per un fido interamente utilizzato, il TAEG coincide con il TEG: al decrescere del credito utilizzato rispetto al fido concesso, il TAEG tende a sopravanzare il TEG, raggiungendo multipli dello stesso quando il credito utilizzato scende su valori molto bassi rispetto al credito accordato.

Certamente nei casi di modesto e modestissimo utilizzo del fido risulterà assai stridente il divario tra il valore del TAEG e del TEG. Le modifiche introdotte indurranno un ridimensionamento del servizio di gestione della liquidità, rimesso implicitamente alla banca con l'apertura di credito: ora l'operatore economico, per non incorrere in onerose penalizzazioni di costo, dovrà prestare una maggiore attenzione alle proprie esigenze di liquidità, ragguagliando continuamente alle stesse il fido richiesto alla banca.

Nel nuovo assetto che si è venuto determinando, dopo l'intervento legislativo del gennaio '09, integrato dal provvedimento dell'agosto dello stesso anno, per la banca risulta conveniente applicare la remunerazione commisurata al fido, in luogo delle CMS

---

Mentre il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, il TEG é, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell'Economia: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.


commisurate al massimo utilizzo nel trimestre.

Ad esempio, con una soglia d'usura del 12,77%, anche con una Commissione sul Massimo Scoperto dell'1,25% trimestrale, la riduzione del tasso di interesse indotta dal rispetto della soglia, porterebbe – rispetto ad una remunerazione pari allo 0,50% del fido – a tassi effettivi annui significativamente inferiori con il ridursi del margine di utilizzo: il divario comincia a divenire apprezzabile al di sotto del 50% di utilizzo del fido.

Interesse su base annua	Remunerazione su fido accordato	Commissione max scoperto	TEG Bankitalia					COSTO EFFETTIVO DEL CREDITO (TAEG)				
			Esposizione media/max trimestre (Euro)					Esposizione media/max trimestre (Euro)				
			200.000/200.000	150.000/200.000	100.000/150.000	50.000/75.000	25.000/37.500	200.000/200.000	150.000/200.000	100.000/150.000	50.000/75.000	25.000/37.500
10,77%	0,50%		12,77%	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%	13,39%	14,13%	15,61%	20,13%	29,58%
9,77%		0,75%	12,77%	12,77%	12,02%	10,90%	10,33%	13,39%	14,50%	15,05%	15,05%	15,05%
8,77%		1,00%	12,77%	12,77%	11,77%	10,27%	9,52%	13,39%	14,87%	15,61%	15,61%	15,61%
7,77%		1,25%	12,77%	12,77%	11,52%	9,65%	8,71%	13,39%	15,24%	16,17%	16,17%	16,17%

N.B. Si è prevista una fluttuazione dell'esposizione compresa nel 50% del valore medio dell'esposizione stessa e comunque entro il fido..

Come emerge dalla tabella, una remunerazione pari allo 0,50% del fido comporta un beneficio generalmente maggiore di quanto la banca percepirebbe con la Commissione di Massimo Scoperto<sup>27</sup>.



Un insieme limitato di banche si è orientato – per i conti affidati – verso la tradizionale Commissione di Massimo Scoperto, con il dovuto correttivo introdotto dalla

<sup>27</sup> Occorre tuttavia considerare che l'attuale remunerazione dello 0,50% commisurato al fido, è onnicomprensiva di ogni costo collegato al credito concesso: diversamente con la Commissione sul Massimo Scoperto, il testo della legge n. 2/09 lascerebbe margini per altre spese collegate al fido.

legge n. 2/09. La generalità degli istituti bancari ha fatto ricorso, con le più singolari terminologie, a forme di remunerazione per la messa a disposizione dei fondi, per lo più posizionate su valori assai prossimi al massimo consentito dello 0,50% trimestrale.

La recente crisi finanziaria ha evidenziato la strategica rilevanza della liquidità. Appare non di meno anacronistico, con l'Euribor apprezzabilmente al di sotto dell'1%, un prelievo annuo del 2,016% (tasso equivalente allo 0,50% trimestrale), ancor prima dell'erogazione del credito, per un servizio di pronta liquidità. Né ci si può attendere, con gli attuali condizionamenti al trasferimento dei conti, forme di concorrenza che possano calmierare tale costo.

La rilevazione sull'applicazione delle CMS, curata recentemente dalla Banca d'Italia, ha posto in luce criticità, incertezze interpretative, carenza di trasparenza e scarsa comparabilità: un ulteriore provvedimento legislativo è stato auspicato e proposto al Ministero dell'Economia<sup>28</sup>.

La previsione di una remunerazione commisurata all'accordato, che presumibilmente soppianderà completamente la precedente Commissione sul Massimo Scoperto, condurrà ad un maggior accostamento del credito accordato a quello utilizzato, una minore dispersione dei singoli valori intorno alla media, un'economia di gestione della tesoreria bancaria e, di riflesso, margini maggiori di contenimento di tale onere, per la clientela più virtuosa, rispetto alla soglia massima consentita. Gli intermediari bancari che scelgano poi di commisurare, con possibili forme selettive, tale onere agli scostamenti da fisiologici utilizzi del fido, potranno meglio presidiare il rischio di immobilizzazione dei fondi concessi, usufruendo più compiutamente dei benefici, informativi oltre che di reddito, che possono derivare da una gestione dinamica del fido accordato.

La corresponsione di uno specifico corrispettivo per la disponibilità del fido renderà giuridicamente più rilevante l'impegno della banca, con riflessi di non trascurabile rilievo sui margini di recesso a quest'ultima consentiti e non da ultimo, forse anche, sul patrimonio di vigilanza.

---

<sup>28</sup> Si propone di vietare la Commissione di Massimo Scoperto, permettendo la sola remunerazione per la messa a disposizione del fido, onnicomprensiva di tutte le spese e proporzionale all'accordato. Per gli utilizzi extrafido e gli scoperti di conto, si propone una commissione, espressa in misura fissa e assoluta, per compensare le banche delle spese di rapida istruttoria connesse con tali operazioni.

## 5. CONSIDERAZIONI FINALI.

Nel modello di conduzione bancaria varato negli anni '90, incentrato sulla crescita dimensionale e rivolto esclusivamente all'efficienza organizzativa, produttiva ed economica, gli obiettivi di budget hanno fatto spesso premio sulle esigenze e gli interessi della clientela. Una sorta di "fidelizzazione" della clientela è stata perseguita e conseguita surrettiziamente con lacci e laccioli che solo recentemente, con mirati provvedimenti sul trasferimento dei rapporti, si viene tentando di sciogliere.

Nel passaggio dalla concezione pubblicistica dell'attività bancaria alla concezione privatistica, sono stati acquisiti apprezzabili margini di efficienza economica e di confronto con gli operatori internazionali, ma si sono sacrificati a tali obiettivi aspetti di rilievo che hanno seriamente pregiudicato gli stessi interessi pubblici protetti.

Nel volgere di poco meno di due decenni, il profilo reputazionale del sistema bancario ha subito una caduta senza precedenti storici: il direttore bancario, che veniva in precedenza accostato nei centri minori al parroco, al sindaco e al maresciallo, viene ora frequentemente accostato, nei mass media, a fatti di strozzinaggio.

La peculiare funzione di collegamento fra risparmio e sviluppo giustifica la speciale disciplina posta a protezione e tutela dell'attività bancaria, ma, nel contempo, rende più aberranti comportamenti che ostacolano e travisano la stessa funzione a cui è preposto l'intermediario bancario e finanziario.

L'Organo di Vigilanza, proteso a presidiare la stabilità dell'intermediario, ha esplicitato sostanziali interventi volti a rafforzare la patrimonializzazione degli intermediari bancari, ma ha rivolto deboli misure ed inefficaci richiami ad un più corretto rapporto con il cliente. Gli strumenti di trasparenza, previsti dalla normativa, in assenza di un significativo dispiegamento della concorrenza, hanno sortito scarsi presidi di tutela dell'utente bancario<sup>29</sup>. Nel corso degli anni anche i rapporti con la clientela sono stati asserviti alla stabilità dell'intermediario, perseguita sotto il profilo economico, trascurando e logorando oltre misura il rapporto fiduciario banca-cliente, costruito nei

---

<sup>29</sup> In una recente Audizione in Commissione Parlamentare (10/3/10) il dott. A. Enria della Banca d'Italia, con riferimento alle Commissioni di Massimo Scoperto, così si è espresso: *"Operare sul solo fronte della trasparenza non pare tuttavia sufficiente: in presenza di strutture commissionali barocche e molto diversificate tra banche, (...) nessuna misura di trasparenza – per quanto incisiva – può permettere una valutazione chiara e confrontabile dei costi."*

decenni precedenti.

Si è venuti assistendo ad un diffuso e preordinato abuso del diritto: nel rispetto più o meno formale dei limiti di legge, si sono venuti a perseguire obiettivi del tutto difforni da quelli per i quali la legge ha riconosciuto speciali diritti all'intermediario bancario.

Quando poi il legislatore del '96 ha posto limiti operativi e presidi penali ai tassi bancari di remunerazione del credito, grazie a provvedimenti amministrativi di dubbia chiarezza, si è potuto liberamente operare con forme surrogatorie di remunerazione, per lo più riconducibili alle Commissioni di Massimo Scoperto, oltre ad una proliferazione di spese di scarso contenuto funzionale.

La chiara ed inequivocabile formulazione dei limiti dell'usura, introdotta dalla legge 108/96, è risultata completamente stravolta nella pratica operativa, sino a prevedere una Commissione soglia, distinta e separata dalla soglia d'interesse, come se i due oneri non attenessero congiuntamente allo stesso credito.

L'art. 2 bis della legge n. 2/09, nell'articolato quanto contorto testo approvato, più che una ponderata mediazione fra stabilità dell'intermediario e tutela del cliente, sembra esprimere un sofferto confronto fra rapporti di forza; negli aspetti sostanziali non risulta scalfita la posizione dominante dell'operatore bancario nel rapporto negoziale con il cliente: al contrario si consolida, con l'introduzione della liceità di forme surrettizie di remunerazione, la cui dimensione rimane avulsa da concrete giustificazioni di servizio.

Assai debole appare l'intervento calmieratore operato con il D.L. "anticrisi" (185/08) che ha ricondotto al 2% la percentuale annua massima di commissione. In Francia, dove viene impiegata un'analogha commissione sul massimo scoperto, la misura media comunicata dalla Banca di Francia lo scorso 30 giugno '09, è risultata dello 0,06% mensile, corrispondente allo 0,7% annuale, contro un valore dello 0,65% trimestrale, corrispondente al 2,6% annuale, comunicato negli stessi giorni dalla Banca d'Italia.

Come in altre recenti vicende che hanno interessato i rapporti fra Banca e clientela, l'impiego distorto delle prerogative speciali riservate all'intermediario bancario non ha riguardato casi singoli e sporadici, bensì ha assunto – come nel caso dei titoli Argentina, Cirio, Parmalat e, da ultimo, gli swap – le connotazioni generali di una

“mattanza”.

I tribunali sono, da lungo tempo, ricolmi di vertenze, avanzate da operatori economici e privati cittadini che richiedono, nei rapporti bancari, un puntuale rispetto dei principi normativi, bancari e finanziari. Troppo spesso i comportamenti dell’operatore bancario occupano ed impegnano la Magistratura, chiamata – non per singoli accadimenti ma per circostanze generalizzate – a surrogare e colmare carenze istituzionali.

Nel corso dell’ultimo decennio rilevante e apprezzabile è risultato l’intervento surrogatorio della Magistratura: la cura e l’attenzione mostrata dalla giurisprudenza all’equilibrio e correttezza dei rapporti fra banca e cliente si sono notevolmente accresciute.

L’opera della Cassazione inevitabilmente interviene tardi, spesso a distanza di molti anni, quando prassi scorrette e comportamenti impropri risultano radicati e diffusi all’intero sistema, con rimarchevoli ripercussioni sul corpo sociale e lo sviluppo economico del paese.

Prima ancora che la Magistratura intervenga a correggere, spetta all’Organo di Vigilanza prevenire e presidiare.

Più recentemente la Banca d’Italia ha avviato, con il Governatore Draghi, un deciso indirizzo di vigilanza volto a ristabilire comportamenti informati all’etica, rispetto e trasparenza nei rapporti con la clientela, che possono ricostruire quel valore reputazionale che presiedeva la prestazione dei servizi bancari: iniziative ed interventi vengono gradualmente incidendo nell’assetto organizzativo e normativo degli intermediari bancari.

Si avverte l’esigenza di principi e valori che devono essere acquisiti nella cultura bancaria: più che intrusivi interventi di regolamentazione, si avverte l’esigenza di un’emancipazione dell’intermediario bancario verso forme di *compliance* che pervadano ed informino le scelte aziendali, in una responsabile consapevolezza della funzione pubblica assolta.

**SOGLIE D'USURA EX L.108/96\* (consultabili su studiomarcelli.com)**

		APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE		ANTICIPI, SCONTI COMM. E ALTRI FINANZ. ALLE IMPRESE EFF. DALLE BANCHE		ANTICIPI, SCONTI COMM. E ALTRI FINANZ. ALLE IMPRESE EFF. DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI		CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO		C.M.S.	
		< 5.164,57	> 5.164,57	< 5.165	> 5.165	< 5.165	> 5.165	soglia		< 5.165	> 5.165		
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia			soglia	soglia		
1997	I trimestre	24,27	19,79	19,35	16,88	43,22	37,85	24,18	0,00	0,00	0,72		
	II trimestre	23,85	19,68	18,63	16,80	43,62	36,42	22,88	36,59	30,99	0,63		
	III trimestre	22,58	18,51	18,30	15,69	43,23	32,13	21,30	33,30	29,01	0,63		
	IV trimestre	22,82	18,65	18,44	15,59	40,61	33,00	22,68	32,09	26,96	0,62		
1998	I trimestre	21,45	17,28	16,74	14,01	40,88	30,30	19,82	31,46	26,04	0,62		
	II trimestre	21,29	16,89	16,46	13,68	40,44	29,64	19,49	30,95	25,17	0,63		
	III trimestre	20,91	16,61	14,96	13,23	36,96	28,05	18,93	28,59	24,51	0,62		
	IV trimestre	19,26	14,94	14,00	11,49	36,33	26,66	17,52	28,05	21,77	0,62		
1999	I trimestre	17,91	13,71	12,93	10,11	34,37	24,29	16,02	26,54	21,08	0,63		
	II trimestre	17,58	13,35	12,09	9,84	35,34	25,08	15,50	25,68	19,34	0,65		
	III trimestre	17,52	13,40	11,85	9,57	33,20	23,51	15,32	23,84	18,60	0,65		
	IV trimestre	17,67	13,77	11,70	9,66	32,34	23,93	15,93	26,04	19,28	0,66		
2000	I trimestre	17,85	14,30	11,96	10,01	31,49	24,36	15,98	26,30	19,50	0,68		
	II trimestre	18,27	14,73	12,38	10,56	31,77	24,86	16,43	26,37	18,95	0,71		
	III trimestre	18,80	15,29	12,77	11,03	32,03	24,62	16,65	29,67	20,06	0,71		
	IV trimestre	19,26	15,63	13,11	11,42	31,79	25,85	17,04	31,08	20,34	0,72		
2001	I trimestre	19,14	15,57	13,04	11,36	30,69	24,71	16,44	32,49	20,18	0,74		
	II trimestre	19,02	15,23	12,83	11,13	30,78	23,93	15,99	28,05	20,19	0,77		
	III trimestre	19,01	15,00	12,63	10,89	31,44	23,22	15,81	30,20	18,98	0,78		
	IV trimestre												
		< 5.000	> 5.000	< 5.000	> 5.000	< 5.000	> 5.000		< 5.000	> 5.000			
2002	I trimestre	18,06	14,13	11,67	9,89	29,93	25,61	14,96	27,63	17,76	0,80		
	II trimestre	18,59	14,55	12,09	10,20	30,05	24,27	15,63	29,18	18,65	0,83		
	III trimestre	18,45	14,67	11,54	10,29	31,41	23,18	15,78	28,01	18,27	0,83		
	IV trimestre	18,59	14,70	11,67	10,22	32,01	23,43	15,68	29,01	18,03	0,86		
2003	I trimestre	18,51	14,60	11,54	10,08	30,54	22,79	15,81	30,47	19,01	0,89		
	II trimestre	17,93	14,06	11,09	9,39	29,43	21,72	15,54	30,20	18,24	0,90		
	III trimestre	18,23	14,19	11,19	9,30	29,01	21,26	15,26	30,15	18,33	0,92		
	IV trimestre	17,85	13,89	10,61	8,82	27,83	20,69	14,76	29,00	17,52	0,96		
2004	I trimestre	18,62	14,25	10,98	9,11	28,92	21,56	15,05	31,80	17,96	1,04		
	II trimestre	18,24	14,13	10,34	8,75	28,26	20,60	14,70	29,73	17,91	1,04		
	III trimestre	18,51	14,21	10,62	8,76	28,28	20,58	15,00	30,35	17,78	1,05		
	IV trimestre	18,48	14,16	10,10	8,63	26,76	20,30	14,75	31,50	17,97	1,10		
2005	I trimestre	18,71	14,27	10,38	8,61	26,49	20,43	14,93	31,79	18,14	1,14		
	II trimestre	18,65	14,25	10,31	8,54	26,25	19,61	14,73	33,14	17,79	1,14		
	III trimestre	18,95	14,28	9,86	8,48	26,51	19,16	14,85	31,52	17,60	1,26		
	IV trimestre	18,81	14,06	9,90	8,40	26,30	18,98	14,40	30,14	16,86	1,19		
2006	I trimestre	18,87	14,07	10,05	8,45	26,22	18,99	14,72	30,53	16,74	1,23		
	II trimestre	19,31	14,24	10,20	8,69	26,06	18,74	14,70	30,59	16,74	1,20		
	III trimestre	19,02	14,37	10,26	8,79	26,00	18,71	14,87	30,12	16,70	1,22		
	IV trimestre	19,62	14,70	10,77	9,23	26,36	19,08	15,11	29,78	16,67	1,11		
2007	I trimestre	19,74	14,91	11,01	9,51	26,67	19,32	15,71	28,68	16,40	1,11		
	II trimestre	19,64	14,85	11,12	9,65	25,79	19,17	15,35	24,72	15,39	1,08		
	III trimestre	19,56	14,94	11,10	9,86	26,03	18,81	15,56	23,72	15,24	1,08		
	IV trimestre	19,65	14,93	11,15	9,95	25,07	18,80	15,47	23,78	15,48	1,05		
2008	I trimestre	19,50	14,76	11,03	9,95	25,34	18,57	15,38	25,91	15,51	1,05		
	II trimestre	19,37	14,82	11,09	10,26	25,16	18,53	15,27	24,71	15,39	0,99		
	III trimestre	19,46	14,81	11,21	10,22	24,78	18,26	15,57	22,70	15,11	0,99		
	IV trimestre	19,91	15,14	11,75	10,73	24,24	18,15	15,95	20,94	15,23	1,01		
2009	I trimestre	18,41	13,68	10,34	9,33	22,04	16,65	14,90	20,00	14,28	0,99		
	II trimestre	17,69	12,93	9,72	8,48	21,12	15,87	13,55	19,46	13,46	0,99		
	III trimestre	17,39	12,48	9,51	7,79	21,17	16,10	14,30	18,87	13,82	0,98		
	IV trimestre	17,64	12,77	9,72	7,91	21,60	16,41	14,66	18,06	13,77	0,98		
		C/C GARANTITI E NON GARANTITI	SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	ANTICIPI, SCONTI ED ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE				CREDITI PERSONALI	ALTRI FIN. ALLE FAMIGLIE EFF. DALLE BANCHE	ALTRI FIN. ALLE FAMIGLIE EFF. DALLE SOCIETÀ FINANZ.	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE		
		< 5.000	> 5.000	< 1.500	> 1.500	< 5.000	> 5.000	soglia	soglia	soglia	< 5.000	> 5.000	
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia				soglia	soglia	
2010**	I trimestre	19,28	14,39	29,94	19,68	15,39	8,15	18,80	27,20	21,62	23,15	18,69	
		C/C GARANTITI E NON GARANTITI	SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	ANTICIPI E SCONTI				CREDITI PERSONALI	ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE		
		< 5.000	> 5.000	< 1.500	> 1.500	< 5.000	> 25.000	< 50.000	> 50.000		< 5.000	> 5.000	
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia			soglia	soglia	
2010***	II trimestre	18,72	14,73	27,74	19,68	14,61	9,47	6,42	17,91	20,03	20,03	22,29	17,82
	III trimestre												
	IV trimestre												

\* I tassi soglia sono ricavati moltiplicando per 1,5 i rispettivi tassi medi rilevati e pubblicati dalla Banca d'Italia.

\*\* Il Min. dell'Economia e delle Finanze, con decreto 24/12/09 in accordo con i nuovi criteri di rilevazione dei TEGM resi pubblici dalla Banca d'Italia ad agosto 2009, ha introdotto consistenti discontinuità nella serie storica dei tassi:

a) Al fine della definizione dei tassi soglia sono considerate, oltre al tasso di interesse, anche tutte le spese connesse con l'operazione di finanziamento quali le polizze assicurative, i compensi di mediazione, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso di interesse, come le commissioni sul massimo scoperto e quelle per la messa a disposizione dei fondi. Il fine è quello di incrementare la trasparenza del mercato del credito, contrastando la prassi di applicare costi non inclusi nel limite antiusura. La più ampia inclusione delle spese fisse implica un aumento dei tassi, rispetto alle rilevazioni precedenti, particolarmente rilevante per le operazioni di importo limitato (ad es. scoperti senza affidamento, credito revolving)

b) Le innovazioni hanno inoltre reso necessaria una diversa classificazione delle categorie di operazioni:

- viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento (prima inclusi nelle aperture di credito in c/c)
- sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per alcune categorie (finanziamenti alle imprese e crediti personali), mantenendo distinti i tassi praticati per la categoria residuale "altri finanziamenti alle famiglie"
- sono state distinte tre diverse tipologie di leasing ("autoveicoli e aeronavali", "immobiliare" e "strumentale")
- sono state separate le categorie "credito finalizzato" e "credito revolving"


\*\*\* Rispetto alla precedente griglia dei tassi medi sono state apportate le seguenti modifiche:

- è stata data separata evidenza agli anticipi e sconti (in precedenza annessi agli altri finanziamenti alle imprese)
- la categoria residuale "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" non prevede più la ripartizione per ente finanziatore (banca o finanziaria) e per soggetto finanziato (famiglia o impresa).


**SOGLIE D'USURA EX L.108/96\*** (consultabili su [studiomarcelli.com](http://studiomarcelli.com))

		FACTORING		LEASING				CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (dal IV trimestre '03 anche CREDITO REVOLVING)			MUTUI (dal III trimestre '04 sono mutui con garanzie reali; dal IV trimestre '06 sono mutui con garanzia ipotecaria)			
		< 51.646	> 51.646	< 5.165	> 5.165; < 25.823	> 25.823; < 51.646	> 51.646	< 1.291	> 1.291; < 5.165	> 5.165	soglia			
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia			
1997	II trimestre	20,82	17,87	29,49	24,29	19,13	19,13	48,74	35,85	27,27	15,90			
	III trimestre	19,35	17,28	38,34	24,23	20,81	17,28	47,33	35,55	25,76	15,42			
	IV trimestre	19,26	15,98	34,70	22,61	18,93	15,89	45,48	34,01	23,61	14,09			
1998	I trimestre	17,82	16,02	33,59	22,32	19,11	15,63	46,91	34,35	23,28	14,22			
	II trimestre	16,73	14,37	34,97	20,33	17,09	13,49	44,39	32,76	21,72	12,44			
	III trimestre	16,04	13,98	32,82	19,32	15,99	12,98	45,15	32,01	21,35	11,76			
1999	IV trimestre	16,11	13,47	26,51	18,38	15,30	12,18	44,28	30,96	20,54	11,00			
	I trimestre	13,73	11,70	26,43	16,34	13,19	10,28	41,21	27,17	18,38	8,70			
	II trimestre	12,48	10,31	24,53	14,52	11,99	8,90	40,34	26,42	17,21	7,64			
2000	III trimestre	11,91	9,87	25,07	14,00	11,45	8,54	40,52	24,89	16,59	7,38			
	IV trimestre	11,84	9,71	24,48	13,73	11,27	8,51	38,04	23,27	16,05	7,35			
	I trimestre	11,91	9,66	23,25	14,15	11,66	8,82	37,46	23,19	15,96	8,01			
2001	II trimestre	11,88	10,22	24,08	14,96	12,63	9,57	37,37	23,58	16,05	8,73			
	III trimestre	12,54	10,65	22,31	15,47	13,26	10,34	36,54	23,48	16,46	9,44			
	IV trimestre	12,92	11,33	24,05	16,16	14,01	10,97	35,66	23,13	16,53	9,95			
		< 50.000	> 50.000	< 5.000	> 5.000; < 25.000	> 25.000; < 50.000	> 50.000	< 1.500	> 1.500; < 5.000	> 5.000				
2002	I trimestre	11,03	9,81	20,67	15,20	12,99	10,07	31,59	22,73	16,71	8,27			
	II trimestre	11,48	10,13	22,01	15,35	13,07	9,96	31,32	23,36	17,57	8,34			
	III trimestre	11,19	9,95	22,85	15,35	13,31	10,25	30,78	23,37	17,36	8,43			
2003	IV trimestre	11,48	9,77	23,07	15,36	13,34	10,14	30,35	22,91	17,39	8,42			
	I trimestre	11,61	9,56	22,52	15,27	13,35	10,02	29,96	22,79	17,34	8,06			
	II trimestre	10,65	8,79	22,46	14,39	12,29	8,87	29,13	22,56	16,59	7,19			
2004	III trimestre	10,41	8,64	21,86	14,34	12,32	9,38	27,39	23,24	16,89	6,80			
	IV trimestre	9,77	8,27	20,76	13,73	11,67	8,57	26,46	24,00	16,62	6,23			
	I trimestre	9,92	8,51	20,99	13,88	11,73	8,66	26,45	24,36	17,03	6,36			
2005	II trimestre	9,93	8,16	20,87	13,74	11,51	8,25	25,67	24,38	16,77	6,26			
	III trimestre	9,27	8,01	19,58	13,41	11,34	8,40	25,16	24,06	16,26	t. fisso	t. var.		
	IV trimestre	9,75	7,91	17,66	13,23	11,10	8,12	25,43	23,91	15,96	8,21	5,81		
2006	I trimestre	9,06	7,76	19,82	13,07	11,13	8,10	25,29	23,94	16,04	8,34	5,79		
	II trimestre	9,12	7,74	18,69	13,04	11,04	7,89	24,89	23,91	15,72	8,04	5,81		
	III trimestre	8,52	7,74	17,85	12,77	10,74	8,03	24,96	23,81	15,72	7,74	5,79		
2007	IV trimestre	8,58	7,61	17,48	12,60	10,64	7,85	24,89	23,52	15,42	7,50	5,73		
	I trimestre	8,51	7,58	17,73	12,44	10,59	7,86	24,84	23,63	15,48	7,46	5,78		
	II trimestre	9,09	7,89	17,66	12,60	10,79	8,04	24,71	24,05	15,51	7,71	6,24		
2008	III trimestre	9,20	8,12	16,49	12,71	10,95	8,52	25,07	24,11	15,27	7,95	6,63		
	IV trimestre	9,57	8,48	16,47	13,17	11,39	8,97	25,11	24,24	15,63	8,57	7,16		
	I trimestre	9,75	8,84	16,74	13,41	11,72	9,53	25,49	24,50	16,07	8,99	7,65		
2009	II trimestre	10,19	9,09	17,34	13,67	11,91	9,51	24,59	25,26	15,87	8,58	7,97		
	III trimestre	10,52	9,30	18,33	13,94	12,11	10,10	24,63	25,23	15,86	8,87	8,37		
	IV trimestre	10,76	9,56	16,74	14,01	12,26	10,23	24,39	25,49	15,99	9,09	8,57		
2010**	I trimestre	10,83	9,80	16,94	14,06	12,32	10,31	24,32	25,23	15,99	9,12	8,63		
	II trimestre	10,92	10,22	17,72	14,27	12,63	10,65	24,30	25,17	15,90	9,06	9,00		
	III trimestre	11,24	10,01	18,86	13,97	12,38	10,64	24,24	25,43	15,96	8,99	8,94		
2010***	IV trimestre	11,70	10,71	19,95	14,69	12,93	11,22	24,48	25,77	16,34	9,45	9,45		
			< 5.000	> 5.000										
	I trimestre	10,52	9,42	18,51	13,61	12,02	10,23	24,44	15,20	8,09	8,18			
2010**	II trimestre	9,78	8,19	18,15	12,83	11,18	9,42	23,63	14,55	6,63	6,87			
	III trimestre	8,31	6,57	17,36	12,29	10,37	8,37	24,53	15,20	6,69	5,09			
	IV trimestre	8,19	6,56	17,00	12,80	10,62	8,30	25,68	16,14	7,79	4,88			
		FACTORING	LEASING				CREDITO FINALIZZATO	CREDITO REVOLVING	MUTUI T. FISSO	MUTUI T. VAR.				
		< 50.000	> 50.000	< 25.000	> 25.000	< 25.000	> 25.000	< 5.000	> 5.000	< 5.000	> 5.000	soglia	soglia	
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	
2010**	I trimestre	9,21	6,08	21,47	19,01	6,59	15,51	9,84	21,27	18,26	25,46	19,19	8,04	4,38
			FACTORING	LEASING				CREDITO FINALIZZATO	CREDITO REVOLVING	MUTUI T. FISSO	MUTUI T. VAR.			
			< 50.000	> 50.000	< 25.000	> 25.000	< 25.000	> 25.000	< 5.000	> 5.000	< 5.000	> 5.000	soglia	soglia
		soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	soglia	
2010***	I trimestre	8,30	5,60	16,10	13,16	5,79	13,85	8,33	19,68	17,30	26,06	19,52	7,76	3,95
	II trimestre													
	III trimestre													
IV trimestre														

### Andamento storico Euribor 3M



### Soglie usura per aperture di credito in c/c



### Soglie usura per anticipi, sconti comm. e altri finanziamenti alle imprese

